



**AMPLIFON S.P.A.**

**REGOLAMENTO IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**29 APRILE 2021**

## **INTRODUZIONE**

Il presente regolamento (il “**Regolamento Amplifon**” o “**Regolamento**”), approvato dal consiglio di amministrazione di Amplifon S.p.A. (“**Amplifon**” o la “**Società**”) in data 29 aprile 2021, in vigore dal 1 luglio 2021, sostituisce il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dal consiglio di amministrazione della Società da ultimo in data 26 luglio 2018.

Il Regolamento Amplifon è stato predisposto e approvato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato (come di seguito definito).

Il Regolamento Amplifon è volto a definire regole e procedure relative all’identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, sia direttamente sia tramite le sue Società Controllate (come di seguito definite), dirette o indirette, italiane o estere.

Fermo restando il disposto degli articoli 2343-bis, 2358, 2373, 2391 e le previsioni di cui agli articoli 2497 - 2497-septies del codice civile, nonché le norme in materia di informativa contabile e finanziaria e le relative procedure amministrative e contabili di cui al codice civile e al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, le norme di cui al Regolamento Amplifon sono volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in ipotesi di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento OPC.

## DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento Amplifon, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

<b>Amministratore Coinvolto</b>	amministratore che abbia nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
<b>Amministratore Indipendente</b>	un membro del consiglio di amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> approvato da Borsa Italiana e in vigore dal 1 gennaio 2021.
<b>Amministratore non Correlato</b>	un amministratore di Amplifon diverso dalla controparte di una specifica Operazione e delle parti correlate della controparte.
<b>Amplifon o la Società</b>	Amplifon S.p.A.
<b>Azionista non Correlato</b>	un'Entità ovvero una Persona Fisica (a seconda dei casi) a cui spetta il diritto di voto diversa dalla controparte di una specifica Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'Operazione sia ad Amplifon.
<b>Codice della Privacy</b>	il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato.
<b>Comitato</b>	il comitato, costituito esclusivamente da Amministratori Non Correlati rispetto alla specifica Operazione, non esecutivi, (i) in maggioranza indipendenti, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza o (ii) esclusivamente indipendenti nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, nominato all'interno del consiglio di amministrazione della Società.
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	i membri del consiglio di amministrazione/organo amministrativo della Società o del Soggetto Controllante, i membri effettivi del collegio sindacale/organo di controllo della Società o del Soggetto Controllante ed i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del Soggetto Controllante che abbiano il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società [IAS n. 24, paragrafo 9] <sup>1</sup> .
<b>Entità</b>	una fondazione, un <i>trust</i> , una società, una <i>partnership</i> , un'associazione o ogni altra entità, con o senza personalità giuridica.

---

<sup>1</sup> Alla data del Regolamento Amplifon, i dirigenti della Società aventi responsabilità strategiche in merito alla pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società sono i dirigenti nominati, altresì, quali membri del cosiddetto Leadership Team, come identificati dal consiglio di amministrazione della Società.

<b>Esperto Indipendente</b>	una Persona Fisica ovvero un'Entità in possesso dei requisiti di professionalità, integrità e indipendenza richiesti dalla natura del mandato alla medesima conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza è verificata dall'organo ovvero dalla Persona Fisica che provvede a conferire il mandato, tenendo in considerazione, in particolare, le eventuali relazioni indicate nel Paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 del Regolamento OPC ( <i>i.e.</i> , le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intercorrenti tra l'Esperto Indipendente e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposta a comune controllo e gli amministratori delle suddette società; nonché (ii) Amplifon, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società).
<b>Operazione e Parte Correlata</b>	un'operazione e un soggetto definiti come tali dai principi contabili internazionali <i>pro tempore</i> applicabili. L'allegato B al Regolamento riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, nonché alcune integrazioni e specificazioni delle definizioni individuate dalla Società.
<b>Operazione con Parte Correlata</b>	un'Operazione conclusa da Amplifon, direttamente ovvero indirettamente tramite le sue Società Controllate, con una Parte Correlata.
<b>Operazione di Importo Esiguo</b>	un'Operazione con Parte Correlata posta in essere: (i) con persone giuridiche ed avente un controvalore complessivo non superiore ad Euro 500.000, la quale, in considerazione delle dimensioni della Società, non importa alcun apprezzabile rischio in relazione alla tutela degli investitori e della Società stessa; nonché (ii) con persone fisiche (anche indirettamente) ed avente un controvalore complessivo non superiore ad Euro 100.000. Si precisa che, in ipotesi di contratti di durata, ovvero nell'ipotesi in cui il prezzo pattuito sia da corrispondere in più rate, l'eventuale superamento della soglia di Euro 500.000 dovrà essere valutato con riferimento al prezzo da corrispondere durante il termine di durata complessivo del contratto (senza tenere in considerazione, in ogni caso, eventuali proroghe o rinnovi di tale termine di durata) ovvero con riferimento al prezzo complessivo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le rate da pagare.
<b>Operazione di Maggiore Rilevanza</b>	un'Operazione con Parte Correlata, come individuata ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, riportato in allegato al Regolamento Amplifon <u>sub A</u> .
<b>Operazione di Minore Rilevanza</b>	un'Operazione con Parte Correlata diversa dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

<b>Operazione Ordinaria</b>	un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti, e, in ogni caso, una delle seguenti operazioni: contratti per la prestazione di servizi (inclusi i contratti per la fornitura di servizi IT), contratti per la fornitura di apparecchi acustici, contratti di natura finanziaria connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa e ogni altra Operazione rientrante nell'operatività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate e/o connessa alle relative attività finanziarie (ivi incluse le operazioni di <i>cash pooling</i> ).
<b>Persona Fisica</b>	ogni individuo o persona fisica.
<b>Registro delle Parti Correlate</b>	ha il significato di cui al successivo Articolo 2.
<b>Regolamento Amplifon o Regolamento</b>	il presente regolamento recante le norme che disciplinano l'identificazione, l'istruzione, l'approvazione e l'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, direttamente ovvero tramite le sue Società Controllate
<b>Regolamento Emittenti</b>	il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento MAR</b>	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ivi inclusi i relativi regolamenti esecutivi e delegati, il tutto come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento OPC</b>	il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n.21624 del 10 dicembre 2020.
<b>Società Collegata</b>	una società definita come tale dai principi contabili internazionali <i>pro tempore</i> applicabili.
<b>Soggetto Controllante</b>	Il soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali <i>pro tempore</i> applicabili.
<b>Società Controllata</b>	una società definita come tale dai principi contabili internazionali <i>pro tempore</i> applicabili.
<b>Stretto Familiare</b>	un familiare di una Persona Fisica che possa influenzare, o essere influenzato da tale Persona Fisica nei loro rapporti con la Società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella Persona Fisica; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella Persona Fisica; (c) le Persone Fisiche a carico di quella Persona Fisica o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
<b>TUF</b>	il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento Amplifon troverà applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate concluse da Amplifon, direttamente ovvero tramite le sue Società Controllate, dirette o indirette, italiane o estere, fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al successivo Articolo 4.

Con riferimento alle Società Controllate da Amplifon, sarà assicurato un flusso informativo adeguato e tempestivo tra il *top management* di ciascuna Società Controllata ed Amplifon stessa; in particolare, il *top management* di ciascuna Società Controllata sarà tenuto a informare tempestivamente il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, che a sua volta informerà l'Amministratore Delegato, in relazione al compimento o approvazione di ogni Operazione con Parte Correlata da parte della stessa Società Controllata.

## 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ

Le Parti Correlate della Società sono iscritte in uno specifico registro istituito, gestito e aggiornato, in conformità al dettato del Codice della Privacy e alla normativa di volta in volta applicabile, dal Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, che, a tal fine, si avvarrà della cooperazione del Dipartimento Group Accounting e del Dipartimento Group Risk and Compliance (il “**Registro delle Parti Correlate**”). Il Registro delle Parti Correlate è alimentato sulla base delle dichiarazioni rilasciate periodicamente dalle Parti Correlate, nonché sulla base delle informazioni pubbliche e della documentazione nella disponibilità del Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon<sup>2</sup>.

Il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon provvede all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate su base annua, nonché ogni qualvolta riceva da una Parte Correlata un aggiornamento in ipotesi di variazione delle informazioni precedentemente fornite da tale Parte Correlata, la quale deve comunicare tempestivamente la suddetta variazione.

## 3. OBBLIGHI PROCEDURALI E DI INFORMATIVA

### 3.1. Operazioni di Minore Rilevanza

La seguente procedura trova applicazione in ipotesi di Operazioni di Minore Rilevanza:

- (1) prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza ed in vista dell'emissione del parere del Comitato di cui al successivo punto (2), il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon trasmette con congruo anticipo al Comitato una relazione che descrive compiutamente l'Operazione;
- (2) salvo il caso di Operazioni Ordinarie per le quali non è necessario il rilascio di un parere da parte del Comitato, il Comitato deve, in tempo utile prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, provvedere a formulare un parere motivato non vincolante in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- (3) il Comitato può richiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli Esperti Indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione (entro l'ammontare massimo di spesa del 10% del valore della stessa) e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli Esperti Indipendenti tenendo conto delle relazioni indicate nel Paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 del Regolamento OPC;

---

<sup>2</sup> Le informazioni pubbliche e la documentazione disponibile al Dipartimento Affari Legali e Societari è costituita da: (i) il cosiddetto “*Acquisition File*” predisposto secondo quanto previsto dal cosiddetto *Reporting Code* adottato dalla Società, (ii) le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 120 e 122 del TUF e (iii) i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione della Società.

- (4) il Comitato è tenuto a comunicare il proprio parere al Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, il quale è, quindi, tenuto a trasmettere tale parere, unitamente alla relazione di cui al punto (1) che precede, all'organo o al soggetto (a seconda dei casi) responsabile dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza in questione;
- (5) il verbale dell'eventuale riunione durante la quale la conclusione dell'Operazione di Minore Rilevanza sia approvata deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento di tale Operazione ed alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni;
- (6) fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR e all'articolo 5 del Regolamento OPC, ove un'Operazione di Minore Rilevanza sia conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro 15 giorni di calendario dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione: (i) della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) dell'eventuale corrispettivo di tale Operazione di Minore Rilevanza, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere il parere negativo espresso dal Comitato. Nel medesimo termine, il parere espresso dal Comitato è messo a disposizione del pubblico come allegato del documento sopra descritto ovvero sul sito internet della Società.

Qualora il parere espresso dal Comitato (o dall'Amministratore Indipendente non Correlato ovvero dal collegio sindacale della Società, a seconda dei casi) sull'Operazione di Minore Rilevanza non sia favorevole:

- (i) si potrà deliberare di non procedere con la conclusione dell'Operazione di Minore Rilevanza in questione, ovvero
- (ii) la conclusione della relativa Operazione di Minore Rilevanza potrà in ogni caso essere autorizzata. In tal caso:
  - (a) se l'Operazione di Minore Rilevanza è soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci di Amplifon, le regole procedurali sopra illustrate trovano in ogni caso applicazione; in particolare, il verbale dell'assemblea deve recare indicazione dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e della convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni;
  - (b) se l'Operazione di Minore Rilevanza è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione della Società, quest'ultimo deve indicare dettagliatamente – nella delibera di approvazione dell'Operazione – le motivazioni sottostanti la deliberazione alla luce dell'interesse della Società al compimento della stessa, nonché esprimersi in merito alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni, allegando il parere espresso dal Comitato (o dall'eventuale diverso organo competente). Gli Amministratori Coinvolti devono astenersi dalla votazione sull'Operazione di Minore Rilevanza in questione<sup>3</sup>;
  - (c) se l'Operazione di Minore Rilevanza non è soggetta all'approvazione né dell'assemblea né del consiglio di amministrazione della Società, il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon ne dà informativa all'Amministratore Delegato della Società, il quale provvede a fornire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale le informazioni di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, del presente Regolamento.

In ogni caso, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui all'Articolo 9 del presente Regolamento.

---

<sup>3</sup>Si segnala che gli Amministratori Coinvolti concorreranno al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma non di quello deliberativo.

### **3.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, trovano applicazione le seguenti regole procedurali, in aggiunta a quanto già previsto all'Articolo 3.1, paragrafi 1, 3, 4, 5, all'Articolo 7 e all'Articolo 9 del Regolamento:

- (1) la delibera in merito al compimento di un'Operazione con Parte Correlata è adottata dal consiglio di amministrazione di Amplifon non potendo tale potere essere delegato ad uno o più amministratori ovvero ad alcun comitato interno al consiglio di amministrazione. Gli Amministratori Coinvolti devono astenersi dalla votazione sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in questione<sup>4</sup>;
- (2) il Comitato o uno o più dei suoi membri, a ciò appositamente delegati dal Comitato, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (3) il consiglio di amministrazione di Amplifon approva il compimento dell'Operazione con Parte Correlata previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

### **3.3 Delibere quadro**

Il consiglio di amministrazione può adottare delibere quadro per serie di Operazioni omogenee da realizzare con determinate categorie di Parti Correlate.

In tale caso, le delibere quadro:

- (i) non hanno efficacia superiore ad un anno;
- (ii) si riferiscono a Operazioni sufficientemente determinate;
- (iii) riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere quadro è data una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano gli obblighi procedurali di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento, in quanto tali previsioni troveranno applicazione con riferimento alla relativa delibera quadro.

Laddove l'approvazione della delibera quadro richieda la pubblicazione di un documento informativo (secondo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera), le Operazioni concluse in attuazione di tale delibera quadro non sono computate ai fini del cumulo secondo il principio espresso dal Regolamento OPC.

## **4. CASI DI ESCLUSIONE**

Le procedure e gli obblighi informativi di cui agli Articoli 3 e 8 del presente Regolamento, conformemente all'articolo 13 del Regolamento OPC, non trovano applicazione:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative

---

<sup>4</sup> Si segnala che gli Amministratori Coinvolti concorreranno al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma non di quello deliberativo.



ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo della Società;

- (b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF;
- (c) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del codice civile;
- (d) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

(2) Fermi restando gli obblighi informativi di natura finanziaria e contabile previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e gli obblighi informativi di cui al presente Regolamento non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- (a) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) deliberazioni, diverse da quelle indicate al comma (1) che precede, in materia di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In tale caso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, qualora un'Operazione Ordinaria si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società dovrà: (i) comunicare a Consob e agli Amministratori Indipendenti, entro 7 giorni dalla data di approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste per la trasparenza periodica, quali tra le Operazioni soggette a tali obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui alla presente lettera (c);
- (d) Operazioni concluse tra la Società e le sue Società Controllate o tra le Società Controllate,

anche ove soggette a comune controllo, nonché con Società Collegate, a condizione che nessuna Parte Correlata di Amplifon abbia un interesse significativo nella Società Controllata o nella Società Collegata coinvolta nell'Operazione. Ai fini del Regolamento Amplifon, sussiste un interesse significativo qualora vi sia una situazione idonea a condizionare la trasparenza e la correttezza sostanziale del processo decisionale. La mera condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le sue Società Controllate o Società Collegate non dà luogo, di per sé, ad un interesse significativo;

(e) Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;

(f) Operazioni di Importo Esiguo.

(3) Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento OPC applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'Articolo 3 del presente Regolamento, nonché dell'Allegato 2 al Regolamento OPC, a condizione che:

(a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;

(b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

(c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;

(e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

### **5.1. Operazioni di Minore Rilevanza**

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le previsioni di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento.

## **5.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- (1) Ogni qualvolta un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o di statuto, (i) il verbale dell'assemblea dei soci riferisce in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni; (ii) la proposta da sottoporre all'assemblea è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione, non potendo tale potere essere delegato ad uno o più amministratori ovvero ad alcun comitato interno al consiglio di amministrazione; (iii) il Comitato o uno o più dei suoi membri, a ciò appositamente delegati dal Comitato, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e (iv) qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito all'Operazione, la delibera dell'assemblea dei soci dovrà essere approvata con le maggioranze richieste dall'articolo 11, terzo comma, del Regolamento OPC. In particolare, nel caso in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea della Società ed in caso di parere non favorevole del Comitato circa il compimento di tale Operazione, tale Operazione con Parte Correlata non potrà essere approvata qualora la maggioranza degli Azionisti non Correlati esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che gli Azionisti non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ai fini del funzionamento del meccanismo descritto (c.d. "whitewash"), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci deve specificare che l'assunzione della delibera sarà condizionata all'approvazione della delibera secondo i quorum sopra menzionati.
- (2) Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 8.2. ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal paragrafo che precede, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:
  - (a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Comitato riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (a) che precede) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
  - (c) qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 8.2, Amplifon, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento, fatta salva la facoltà di includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

## **6. PRESIDI EQUIVALENTI**

- (1) Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui alle Definizioni del presente Regolamento, ovvero in caso di stallo decisionale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi

equivalenti:

- a) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti Amministratori non Correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,
- b) il parere di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del consiglio di amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente non Correlato, dal solo Amministratore Indipendente non Correlato, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- c) il parere di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato dal collegio sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- d) il parere di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

(2) In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

1. Il presente Regolamento trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate.
2. In tal caso, la competenza a deliberare in merito all'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata.
3. Al fine di consentire il coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente al Dipartimento Affari Legali e Societari della Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
4. Ove l'Operazione venga approvata, della esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

## **8. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **8.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate**

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, ricevono una completa informativa dall'amministratore delegato ovvero altro organo delegato in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate compiute o approvate nel trimestre di riferimento (sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione della Società o dell'assemblea soci sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia approvato da un diverso organo o soggetto dotato dei necessari poteri), con specifica indicazione di: (i) tipologia dell'Operazione (ossia se la stessa sia (a) Operazione di Importo Esiguo, (b) Operazione di Minore Rilevanza, (c) Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero (d) Operazione conclusa in attuazione di delibere quadro ai sensi dell'articolo 3.3 del presente Regolamento) e (ii) ciascuna Operazione con Parte Correlata conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato e delle relative motivazioni.

Gli Amministratori Indipendenti ricevono annualmente informazioni in merito all'applicazione dei casi di

esenzione identificati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. In aggiunta, tempestivamente a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4.2, lettera c), del Regolamento, gli Amministratori Indipendenti verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

## **8.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 17 del Regolamento MAR e quanto disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento OPC, la Società è tenuta a pubblicare, in relazione a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, un documento informativo, il quale deve contenere almeno le informazioni indicate nell'Allegato 4 al Regolamento OPC e deve riportare in allegato evidenza degli eventuali pareri del Comitato in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, degli Esperti Indipendenti di cui si è avvalso in tali casi il Comitato e i pareri rilasciati da esperti qualificati come Esperti Indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il consiglio di amministrazione. E' fatta salva la possibilità di pubblicare i suddetti pareri, entro il termine di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, sul sito internet della Società. In relazione ai predetti pareri degli Esperti Indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento OPC, motivandone la scelta. L'articolo 5 del Regolamento OPC troverà conseguentemente applicazione.

## **8.3 Informativa periodica**

Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, il consiglio di amministrazione fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

## **9. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO MAR, RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota mediante la diffusione di un comunicato stampa ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza ai sensi dell'Allegato A del presente Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal presente Regolamento ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;

f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

#### **10. ENTRATA IN VIGORE, MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO AMPLIFON**

Il presente Regolamento Amplifon è entrato in vigore in data 1 luglio 2021, acquisito il parere motivato favorevole del Comitato.

Il Regolamento Amplifon è pubblicato sul sito internet della Società.

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, le informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate sono altresì fornite periodicamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il collegio sindacale vigila sulla conformità del Regolamento Amplifon alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza del Regolamento Amplifon da parte dei relativi destinatari e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, ovvero dell'articolo 153 del TUF. In particolare, il collegio sindacale valuta la conformità del Regolamento Amplifon al Regolamento OPC in occasione dell'esame o approvazione delle singole Operazioni con Parti Correlate.

Il Regolamento Amplifon è sottoposto a verifica ed aggiornamento con cadenza almeno triennale anche in considerazione dell'assetto organizzativo e degli assetti proprietari della Società.

Nel caso in cui all'esito della verifica si ritenga di non procedere ad alcuna modifica, sarà comunque richiesto il parere del Comitato.

## ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente

stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.
3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1 e 2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.



## ALLEGATO B – DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

### 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

#### Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

#### Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>5</sup>.

### 2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

---

<sup>5</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.